

**CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO**

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Assicurato

A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo

SCHEMA DI COPERTURA

A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo

La presente Polizza è prestata nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Contraente/assicurato	<i>A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo</i>	
Attività dichiarata	Erogazione di servizi pubblici locali, nessuno escluso, per conto del Comune di Monterotondo	
Sezioni di garanzia operanti	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione
	<input checked="" type="checkbox"/> 2	Responsabilità civile professionale per le attività tecniche
Effetto	ore 24.00 del 30/04/2026	
Scadenza	ore 24.00 del 30/04/2028 con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi	
Massimale	€ 5.000.000,00 per sinistro € 5.000.000,00 in aggregato e per corresponsabilità	
Retroattività	ILLIMITATA dalla data di effetto della polizza	
Postuma	5 anni dalla data di scadenza della presente polizza	
Franchigia	€ 3.000,00 per ogni sinistro	
Limiti di indennizzo per sinistro relative alle condizioni addizionali RC professionale per le attività tecniche	<input checked="" type="checkbox"/> Perdite patrimoniali per inidoneità dell’opera	€ 1.000.000,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Danni alle opere	€ 1.000.000,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Danni a macchinari, attrezzi, materiali	€ 1.000.000,00
Retribuzioni lorde	€ 4.554.018,95	
Tasso di costo	_____ pro-mille	
Premio lordo annuo	€	_____

SCHEMA DI COPERTURA

Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del verificatore interno

La Società su espressa richiesta dell'Assicurato si impegna a rilasciare certificati di copertura assicurativa nei termini di cui all'art. 57 del D.P.R. 207/2010, dell'Art. 217 D.lgs. 50/2016 e s.m.i, e del D.lgs.36/2023 e s.m.i. alle condizioni di seguito indicate

Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato (la persona fisica indicata nella scheda di copertura) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni (capitale interessi e spese) esclusivamente:

- a) per nuove spese di progettazione dell'Opera o di parte di essa,
- b) per i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'Opera o della parte di Opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori o dall'appaltatore in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione eseguita dal personale degli Uffici Tecnici interni della Stazione Appaltante;
- c) per i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle opere stesse;
 - Gravi difetti di Parti delle Opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'Opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare, si precisa che l'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'Opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

Massimale

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda Tecnica ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 5.000.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 5.000.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità dell'Assicurazione.

SCHEMA DI COPERTURA

Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori ai sensi dell'art. 17, comma 3, Legge 109/94.

Condizioni normative come da schema tipo 2.1 di cui al D.M. 123/04 e s.m.i.

La Società su espressa richiesta dell'Assicurato si impegna a rilasciare certificati di copertura secondo lo schema tipo 2.1 di cui al D.M. 123/04 e s.m.i. alle condizioni di seguito indicate

DURATA LAVORI	TASSO PRO MILLE SUL VALORE DELLE OPERE	PREMIO LORDO MINIMO PER CERTIFICATO
<input type="checkbox"/> Lavori fino a 12 mesi		€ 250,00
<input type="checkbox"/> Lavori fino a 18 mesi		€ 375,00
<input type="checkbox"/> Lavori fino a 24 mesi		€ 500,00
<input type="checkbox"/> Premio minimo per singolo certificato		€ 250,00

Valore massimo per ogni singola opera € 20.000.000,00

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori:	L’Impresa di Assicurazione
Assicurato:	A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo, definito anche Ente
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Beni:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente:	A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo, definito anche Ente
Danno:	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Dipendente:	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell’Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’Ente stesso.
Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonchè il R.U.P., il soggetto che svolge attività di supporto al R.U.P. e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell' Amministrazione Pubblica. Sono comprese nella definizione di dipendente tecnico a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo le seguenti figure/attività:

- progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- verifica e validazione progetti;
- r.u.p. e supporto al r.u.p. ex lege;
- geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione
- committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.lgs 81/2008 e successive modifiche d integrazioni
- certificatore energetico
- verificatore interno

Dipendente Legale:

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RDL n. 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Indennizzo:

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale:

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione.

Perdite Patrimoniali:

Ogni danno immateriale (intendendosi per tale danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Premio:

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.

Evento dannoso:

Il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.

Pubblica Amministrazione:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Civile:

La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. Cod. Civ.. e dell'art. 28 della Costituzione,

inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa:

La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa

-Contabile

La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Retribuzioni Lorde e compensi:

l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e risultanti dai libri paga, corrisposte al personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per l'infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL); ai lavoratori parasubordinati in genere, nonché le remunerazioni erogate agli Amministratori.

Richiesta di risarcimento:

- 1) qualsiasi procedimento intentato contro l'Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
- 2) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato con la quale questa persona fisica o giuridica intende imputare all'Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi evento dannoso specificato;
- 3) qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi evento dannoso specificato e commesso dall'Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avvenuto mediante:
 - la notifica di una citazione o di analogo atto processuale;
 - la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
 - qualsiasi inchiesta condotta nei confronti dell'Assicurato e riferita ad un evento dannoso non appena tale Assicurato sia

identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona ne cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai precedenti punti 1-2-3

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Sinistro:

Il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuatori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi sia venuto a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile;
- (d) instaurazione di un procedimento dal quale si possa presumere l'esistenza di un danno da cui possa scaturire una richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 8 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 –Durata e cessazione del contratto

Il contratto ha effetto dalle ore 24.00 del **30/04/2026**, scadenza alle ore 24.00 del **30/04/2028**. Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. È fatto comunque salvo l'obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre sei mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione del servizio.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 – Foro competente

Foro e sede arbitrale competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Legittimazione

La presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio. La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 14 – Informazione sinistri

Gli assicuratori si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 15 – Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

Art. 16 – Gestione della polizza – se gestita a mezzo di corrispondente /coverholder

Alla Società VERLINGUE SPA – sede Rieti, sita in Poggio Mirteto, P.zza Martiri della Libertà 21 – è affidata la gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker . I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società _____ di seguito nominata Corrispondente

/Coverholder dei Lloyd's, di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi, pertanto ogni comunicazione effettuata al Corrispondente /Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società.

Il Contraente e il Corrispondente /Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà tramite il Broker incaricato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento IVASS n. 5/06, il Broker ed il Corrispondente /Coverholder dei Lloyd's sono autorizzati ad incassare i premi. Ai fini della notifica degli atti giudiziari si specifica che la sede legale della Società è la seguente _____

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa ex Legge 136/2012

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della Legge n° 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l'appaltatore, la Società assicuratrice e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizioni ivi contenute all'art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente”.

Art. 17.1 Clausola CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Art. 17.2 Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.

SEZIONE 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18 – Oggetto dell’Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o più dipendenti di cui l’Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più dipendenti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrono le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

Resta inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuatori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la responsabilità civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei soggetti, oppure della responsabilità amministrativa o amministrativa contabile di uno o più dei soggetti indicati nella scheda di copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 19 – Estensioni di copertura operanti

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale

L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale, e relativo contratto di lavoro e/o collaborazione. Per tali perdite, gli Assicuatori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003 e GDPR

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate all'Ente e a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione degli obblighi di legge, e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

G) Perdite patrimoniali per attività connessa all'affidamento di contratti pubblici di cui al Codice Appalti (D.lgs. 36/2023)

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per le attività di carattere amministrativo rientranti tra le funzioni istituzionale dell'Ente, con particolare riferimento a:

- 1) l'attività connessa all'espletamento di procedure di gara e di selezione del contraente, nonché di gestione del relativo contratto, a prescindere dal valore del medesimo;
- 2) la responsabilità dell'Assicurato per l'attività posta in essere nell'espletamento di procedure di gara e di selezione, dal R.U.P. e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previsti dalla legislazione vigente, in tutte le fasi procedurali in cui tali funzioni vengono di fatto esercitate.

H) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica. Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica. Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della

Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € **500.000,00** per sinistro, con il massimo di €. **1.000.000,00** per anno assicurativo.

I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti -di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 20 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 5.000.000,00 per ciascun sinistro e di € 5.000.000,00 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella scheda di copertura indipendentemente dal numero dei dipendenti coinvolti. L'assicurazione è presta con l'applicazione di una franchigia fissa di € **3.000,00** per sinistro.

Art. 21 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, l'assicurazione comprende pertanto le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi;
- l) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.lgs. n. 209 del 2005;
- m) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

- o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- p) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità amministrativa o Amministrativa Contabile.

Art. 22 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

L'assicurazione vale per le denunce presentate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere ILLIMITATAMENTE dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure all'Ente di Appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 Cod. Civ. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuatori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuatori nei 5 (cinque) anni successive alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Per i Sinistri denunciati agli Assicuatori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

La sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Art. 23 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 24 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 25 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuatori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 26 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 27 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale (comprese eventuali procedure di mediazione, negoziazione assistita, o istituti simili previsti dalla legislazione), a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende. Gli Assicuratori, previo esplicito assenso, possono delegare la gestione del caso a legali e/o tecnici scelti dall'Assicurato, con le medesime prerogative ed entro i medesimi limiti previsti per legali e tecnici scelti dagli Assicuratori.

Art. 28 - Clausola Broker

Il contraente dichiara di aver affidato alla Società di brokeraggio VERLINGUE SPA – sede Rieti, sita in Poggio Mirteto, P.zza Martiri della Libertà 21 – è affidata da **A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo**, la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi di legge. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi.

Art. 29 – Clausola di regolazione premio

Il premio è determinato in misura forfettaria (c.d. premio flat) e non è soggetto a regolazione. Il parametro “retribuzioni lorde”, di cui alla scheda di copertura, è da intendersi a titolo informativo per il dimensionamento del rischio e relativa formazione del tasso di costo. Il dato è stato estrapolato dalla più recente verifica contabile.

SEZIONE 2
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI
COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
PER LE ATTIVITA' TECNICHE

Art. 30 – Oggetto dell’assicurazione

Le garanzie di cui alla presente polizza (Sezione 1), sono estese alla responsabilità civile professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell’esercizio delle prestazioni professionali dei dipendenti tecnici. Le garanzie sono estese alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:

A) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista;
- validatore;
- direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, direttore operativo, ispettore di cantiere, verificatore;
- collaudatore;
- geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
- responsabile del procedimento/procedura ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.lgs. 36/2023;
- responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- coordinatore per la progettazione ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- preposti alla sicurezza ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il R.U.P., il supporto al R.U.P. e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica).

B) Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente.

C) Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

D) i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, compresa l’attività geologica eseguita nell’ambito dell’incarico di progettazione.

Art. 31 – Condizioni Aggiuntive

L'assicurazione s'intende altresì operante per:

- a) lo svolgimento delle attività di consulenza geologica, ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) le perdite patrimoniali i danni materiali a cose, morte o lesioni personali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - progettista,
 - direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, direttore operativo, direttore dell'esecuzione, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
 - responsabile del procedimento/procedura ai sensi di legge;
 - responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
 - coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
 - coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
 - preposti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
 - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il R.U.P., il supporto al R.U.P. e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).
- e) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente;
- f) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
 - i) danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, compresa l'attività geologica eseguita nell'ambito dell'incarico di progettazione.

Art. 32 – Rischi esclusi dall’assicurazione

L’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo dell’Assicurato e/o delle persone di cui l’assicurato deve rispondere;
- d) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- e) il possesso, la custodia o l’uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
- f) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- g) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- h) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell’Ente di appartenenza;
- i) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- j) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l’erezione e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- k) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- l) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l’uso di amianto
- m) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- n) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- o) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori;
- p) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
- q) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della presente polizza;
- r) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità amministrativa o Amministrativa Contabile;
- s) le responsabilità incombenti sull’assicurato e previste dagli art. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile.

Art. 33 – Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell’opera

A parziale deroga dell’articolo 32 “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell’Assicurato pari al **10%** dell’indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**.

Art. 34 – Ultimazione dei lavori delle opere

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Art. 35 – Danni alle opere

A parziale deroga dell’articolo 32 “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuatori.

In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunerà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell’Assicurato pari al **10 %** dell’indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**.

Art. 36 – Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione lavori

A parziale deroga dell’articolo 32 “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi

che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10%** dell'indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**.

Art. 37 – Attività di progettazione e verifica

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normative vigenti , nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario e su richiesta del Contraente, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo, lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli articoli 56 e 57 del DPR 207/2010. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base..

CONDIZIONI PARTICOLI

Art. 38 - Estensione facoltativa (non soggetta a valutazione in gara – l'eliminazione della clausola non comporta esclusione dalla procedura e/o svantaggio competitivo)

L'Assicuratore si impegna previa compilazione di specifico questionario e valutazione del rischio, a negoziarie la copertura assicurativa delle singole persone fisiche che abbiano con il Contraente un rapporto di servizio o mandato, con polizza unica a contraenza dell'Assicuratore per conto delle singole persone fisiche, per i seguenti rischi:

- *Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza).* Responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato persona fisica per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi anche in caso di colpa grave (escluso il dolo), in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.
- *Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa.* L'assicurazione s'intende estesa:
 1. a tenere indenne l'Assicurato persona fisica dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
 2. alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Informazioni sullo stato sinistri

Anno	N. occorsi	N liquidati	Importo liquidati	N. riservati	Importo riservati	SS	Note
2019	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
2020	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
2021	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
2022	1	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	Cautelativo su intervento Garante Privacy
2023	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
2024	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
2025	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
2026	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
Totale	1	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	-

**In carta
libera**

Offerta Economica

RC Patrimoniale

(barrare l'opzione che interessa) e completare

Spettabile

A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo

Oggetto **Offerta economica rischio**

RC PATRIMONIALE

Il sottoscritto

Titolare / Legale Rappresentante

Procuratore speciale / Generale

per la ditta

(nome, cognome , luogo e data di nascita, residenza)

(indicare denominazione ditta e il n.
P.IVA)

per l'esecuzione del servizio riguardante l'appalto in oggetto presenta la seguente offerte economica

INDICA

Retribuzioni lorde **€ 4.554.018,95**

Tasso di costo _____ pro-mille lordo annuo

Premio lordo annuo € _____